



LICEO SCIENTIFICO STATALE

«L. Magrini»

Via Praviolai, 24 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

Tel. 0432 981632 - Fax. 0432 971329 - C.F.84005270306 – Mec. UDPS08000E

Sito: www.liceomagrini.it - e-mail: l.magrini@tin.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23/04/2009, delibera n°98

Art. 1. Fonti giuridiche

Il presente regolamento di disciplina è conforme ai criteri previsti dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche e integrazioni al DPR 249/98 e dal DM 16 genn.2009 n°5, si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia svoltasi a New York nel 1989, nonché ai principi generali dell'ordinamento italiano.

Art. 2. Finalità e criteri dell'azione disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello Studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello Studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo Studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni può essere disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, derivanti dalla violazione dei doveri di cui al titolo 2, conformemente all'art. 3 del DPR 235 del 2007.
8. Qualora siano stati commessi gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), può essere disposto il temporaneo allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, in deroga al limite dell'allontanamento previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.235/07. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo Studente e con i suoi Genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
10. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello Studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica.
11. Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello Studente incolpato.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso Studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo Studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 3 Classificazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogabili in base ai principi sanciti dall'art. 45 sono:

1. Richiamo verbale da parte del Docente, del coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico in caso di violazione del dovere di regolare frequenza e/o assiduo impegno;
2. Richiamo scritto da parte del Docente, del coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico in caso di violazione reiterata del dovere di regolare frequenza e/o assiduo impegno, da notificare alla famiglia - di norma attraverso il Libretto Personale dello Studente - e al Consiglio di Classe. L'ammonizione deve essere annotata sul registro di classe;
3. Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non didattiche, indicate di norma dal Consiglio di Classe, in relazione alla natura della mancanza commessa. Tali attività possono essere, a titolo indicativo:
 - attività di studio e ricerca su temi assegnati dal Dirigente o dal C.d.C;
 - partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni con finalità educative;
 - attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non sensibili, e simili, pulizia e ripristino del decoro degli ambienti, ecc.). Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un Docente o di personale al servizio della scuola che garantisca la sorveglianza e il loro corretto svolgimento.
4. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive di cui al punto precedente. L'eventuale obbligatorietà della frequenza e dello svolgimento delle attività aggiuntive è deliberata dal C.d.C.
5. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, con percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, promosso d'intesa con la famiglia, i servizi sociali o l'autorità giudiziaria. Tale sanzione è adottata dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta

di reato prevista dalla normativa penale.

6. Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico. Tale sanzione, che non può impedire la valutazione dello Studente in sede di scrutinio finale è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello Studente nella comunità durante l'anno scolastico.

7. Non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. L'attribuzione della valutazione insufficiente del comportamento (voto di condotta < 6/10mi) ai sensi del D.L. n°137 1 sett.2008 convertito nella Legge n°169 30 ott. 2008 e successive modifiche e regolamenti comporta la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Art. 4. Obbligo di risarcimento del danno

1. In caso di danno arrecato a strutture o attrezzature scolastiche, ad oggetti appartenenti a Studenti o a personale del Liceo o a persone esterne alla scuola, le famiglie degli Studenti responsabili sono tenute al risarcimento in solido del danno, anche ai sensi della responsabilità Genitoriale *in educando* sancita dall'art. 2048 del Codice Civile.

2. L'obbligo di risarcimento del danno in capo alle famiglie corre anche in caso di danni arrecati in occasione di uscite, visite o viaggi d'istruzione e di ogni altra attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa.

3. In caso di impossibilità a risalire ai diretti responsabili del danno si considerano responsabili gli Studenti dell'intera classe (in caso di danni commessi all'aula o alle sue suppellettili), tutti gli Studenti che hanno occupato il laboratorio o la palestra durante l'orario di lezione in cui si è verificato il danneggiamento, tutti gli Studenti occupanti la camera (in caso di danni commessi in hotel durante viaggi di istruzione), tutti gli Studenti in turno di visita (in caso di danneggiamenti a strutture come musei, istituzioni ecc. durante uscite, viaggi o visite di istruzione).

Art. 5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari con relativa sanzione ed indicazione della persona o dell'organo competente ad irrogarla

Tipologia	Comportamento Sanzionabile	Sanzionatore	Sanzione
Violazione del dovere di regolare frequenza	frequenti assenze	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto(*)
	ritardi frequenti	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto(*)
	assentarsi dall'aula	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto(*)
	ritardi nei rientri	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto(*)
	non in possesso del libretto delle assenze	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto(*)
	assenza e ritardo ingiustificato	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto(*)
Violazione del dovere di assiduo impegno	disturbare	Docente – Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto (*)
	assenze mirate	Docente – Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto (*)
	copiare i compiti	Docente – Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto (*)
	mancata consegna lavori	Docente – Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto (*)
	svolgere attività non previste	Docente – Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto (*)
	essere sprovvisto del materiale didattico	Docente – Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto (*)
Violazione del dovere di rispetto della persona	Uso di linguaggio inappropriato	Docente – Dirigente Scolastico	Richiamo verbale – richiamo scritto (*)
	offese e molestie	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	offese e molestie sessuali e razziste	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	minacce gravi e violenze morali	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	violenza fisica	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	uso di stupefacenti e sostanze psicotrope	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	uso di sostanze alcoliche	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	induzione all'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope ed alcoliche	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza o	violazione della normativa sulla sicurezza	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	violazione del diritto allo studio e interruzione di	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni

comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico	pubblico servizio		
	spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	falsificazione di documenti	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	utilizzo improprio di attrezzatura e sostanze	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni
	fumare	Responsabili individuati	Sanzione pecuniaria
Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati	insudiciare i beni e gli ambienti	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Sanzione pecuniaria - allontanamento da scuola (da 1 a 15 giorni) - ripristino del danno
	danneggiare o distruggere il patrimonio	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Sanzione pecuniaria - allontanamento da scuola (da 1 a 15 giorni) - ripristino del danno
	commettere furti	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola oltre 15 giorni

(*) Nei casi in cui il comportamento sanzionabile venga ripetuto nonostante il richiamo verbale.

Il richiamo scritto può essere inteso come comunicazione solo ai Genitori o anche al consiglio di classe mediante annotazione sul registro di classe.

art. 6 - PROCEDURE PER LA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA DIFESA DELLO STUDENTE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebiti in modo da garantire allo Studente il diritto di esporre le proprie ragioni.

Nel caso di richiamo scritto, qualora si tratti di comportamento reiterato, chi lo formula, lo annota sul libretto personale e eventualmente sul registro di classe.

Lo Studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta.

Nel caso di provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, spetta a chi presiede l'organismo collegiale di avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione.

Lo Studente viene pertanto invitato a presentare, entro tre giorni, una propria memoria scritta e a indicare prove e testimonianze a suo favore.

L'esame del caso da parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto avverrà in due fasi distinte.

Nella prima fase si completerà la fase istruttoria-testimoniale. Si esaminerà la memoria scritta presentata, si ascolterà lo Studente nei confronti del quale viene promosso il procedimento disciplinare e le testimonianze a lui favorevoli. Per gli studenti minorenni vengono coinvolti e sentiti anche i genitori.

Infine verranno sentiti tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati.

Nella stessa seduta si formulerà la proposta o le proposte di provvedimento da adottare.

Nella seconda fase si delibererà sui provvedimenti da adottare (voterà sulle deliberazioni) da adottare.

Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello Studente. Sarà comunicato per iscritto ai genitori dello Studente oppure direttamente allo Studente se maggiorenne e per conoscenza ai suoi genitori. Copia del provvedimento verrà trasmessa al Direttore Generale dell'U.S.R. e affissa all'albo scolastico e conservata nel fascicolo personale dello studente.

La scuola attiverà una sede di rapporti con lo Studente finalizzati a preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

In quanto i provvedimenti disciplinari hanno una specifica finalità educativa, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 46, gli organi deliberanti offriranno la possibilità allo Studente di convertire le sanzioni in attività di servizio dell'istituto svolte in favore della comunità scolastica.

art. 7 - IMPUGNAZIONE E RICORSI

Contro le deliberazioni del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo Studente può presentare ricorso all'organo di garanzia interno entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto e in applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 235/2007).

Contro le decisioni adottate dall'organismo di garanzia dell'istituto, ovvero nei casi di contestazione del presente regolamento lo Studente o chi per esso può rivolgersi all'Organismo di garanzia regionale.

art. 8 - ORGANISMO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO

L'organismo di garanzia è composto da quattro membri: il D.S.(preside) che lo presiede, un Docente, uno Studente, un Genitore.

Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale.

Il Docente, lo Studente e il Genitore sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto.

La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.

L'organismo di garanzia interno dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare emanando un atto formale che verrà conservato nel fascicolo personale dello Studente.